



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER L'ABRUZZO

All'Organo di Revisione  
del Comune di Alba Adriatica

Al Sindaco del Comune di Alba  
Adriatica

Al Responsabile dei servizi  
finanziari del Comune di Alba  
Adriatica

**Oggetto: RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE - RENDICONTI 2023-2024, BILANCI DI  
PREVISIONE 2024-2026 e 2025-2027. COMPLETAMENTO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA**

*VISTO l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*

*ESAMINATE le relazioni-questionario redatte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Alba Adriatica (TE), sulla base dei dati tratti dal conto consuntivo degli esercizi 2023 e 2024, nonché l'ulteriore documentazione inserita nel sistema Con.Te;*

*ESAMINATA la documentazione allegata sulla piattaforma Bdap ai sensi della normativa vigente;*

*VISTI i questionari sui bilanci di previsione relativi ai periodi 2024-2026 e 2025-2027;*

*VISTI i prospetti relativi alle spese di rappresentanza sostenute nel 2023-2024;*

*RILEVATA la mancata trasmissione del questionario sui debiti fuori bilancio relativo all'esercizio 2023;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 1° dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 dicembre 2024 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 31 dicembre 2023, ex art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;*

*VISTA la relazione del funzionario responsabile dell'istruttoria dott.ssa Calzetta Silvia;*

si comunica che la relativa istruttoria è stata, allo stato degli atti, definita e si evidenzia che è emersa la presenza dei fattori di possibile criticità finanziaria, di seguito richiamati, al fine dell'adozione di adeguate misure correttive, che saranno oggetto di attenzione nei successivi cicli di controlli, onde verificare se l'Ente ha posto in essere misure idonee alla rimozione delle suddette criticità.

- ⇒ **Quantificazione del Fondo contenzioso 2023-2024:** per entrambi gli esercizi in esame l'Organo di revisione ha rilevato l'impossibilità "di attestare la congruità del fondo in quanto non sono stati forniti prospetti contenenti le percentuali di soccombenza e la quantificazione del dovuto". Sul punto la Sezione richiama l'Ente al rigoroso rispetto dei criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del D. Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui: "Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative



probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

- ⇒ **Quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali 2023-2024:** Considerato che per entrambi gli esercizi in esame l'Ente presenta un uguale accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali pari ad euro 143.722,35, la Sezione si riserva un approfondimento sulle modalità di quantificazione alla luce anche dei principi che *in subiecta materia* verranno fissati dalla Sezione delle Autonomie a seguito della questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche (deliberazione n. 92/2025/QMIG).
- ⇒ **Corretta quantificazione della cassa vincolata esercizi 2023-2024:** in riferimento alla cassa vincolata l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2023 ha specificato che: “L'Ente non ha provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2023, e la somma riportata è stata desunta dal conto del tesoriere”. La medesima criticità è stata rilevata in relazione all'esercizio 2024 nel quale l'Organo di revisione ha desunto l'importo della cassa vincolata “dalla tabella 20 fornita dall'Ente” (cfr. Relazione al rendiconto 2024). Al riguardo si sottolinea l'obbligo di procedere alla quantificazione della cassa vincolata, tenuto anche conto degli ultimi trasferimenti di risorse in materia di PNRR, nonché di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6-octies del d.l. n. 60 del 2024.
- ⇒ **Tempestività dei pagamenti:** in relazione al solo esercizio 2023 l'Ente non ha allegato, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini

previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013. Nell'esercizio 2024 tale anomalia è stata superata con allegazione al rendiconto 2024 del prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, in particolare:

- indicatore di tempestività annuale 1,06;
- tempo medio ponderato di pagamento (annuale) 32;
- tempo medio ponderato di ritardo (annuale) 2.

⇒ **Residui attivi e passivi** - In relazione all'esercizio 2023 con riferimento alla gestione di parte corrente, sono presenti residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2020, per euro 1.230.318,87, sul Titolo 1 e, per euro 714.106,27, sul Titolo 3 (con un'incidenza percentuale sul totale dei residui, rispettivamente, del Titolo 1 e 3 pari al 19 per cento e 28 per cento). Nel 2024 l'ammontare dei residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2021 è pari 1.480.267,86 sul Titolo 1 e, per euro 953.453,59 sul Titolo 3 (con un'incidenza percentuale sul totale dei residui, rispettivamente, del Titolo 1 e 3 pari al 28 per cento e 30 per cento). La presenza di tali residui attivi sul Titolo 1 impone la necessità di procedere con adeguate verifiche da parte dell'ente, per quanto attiene, in particolare, all'esigibilità di tali crediti vetusti, nelle more del decorrere dei termini di prescrizione.

Per quanto riguarda i residui passivi, nell'anno 2023, si riscontra la presenza, sul Titolo 1, di partite relative a periodi precedenti al 2020, per euro 233.214,45, nonché di euro 244.359,06 dell'anno 2020 ed euro 116.385,59 dell'anno 2021 (con un'incidenza percentuale sul totale dei residui del medesimo Titolo pari al 19 per cento). Nel 2024 la presenza dei residui sul Titolo 1 è pari ad euro 266.610,33 per partite relative a periodi precedenti al 2021, di euro 50.647,17 per l'anno 2021 e, infine di euro 59.340,43 per l'anno 2022 (con un'incidenza percentuale sul totale dei residui del medesimo Titolo pari all'11 per cento)

È necessario che l'ente provveda a verificare i termini di prescrizione e la sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio in base ai vigenti principi contabili.

In merito alla gestione in conto capitale, nell'esercizio 2023, si rileva la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per euro 56.000,01 relativi al 2020 e di residui passivi sul Titolo 2 per euro 37.577,36 riferiti al medesimo periodo. Nell'anno 2024 si rileva la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per il medesimo valore (euro 56.000,01) relativi all'anno 2020 e di residui passivi sul Titolo 2 antecedenti al 2021 per euro 42.287,07. In merito si evidenzia che non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e della compatibilità con il correlato cronoprogramma.

§§§

Si invita conseguentemente l'Ente a:

- verificare i presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi;
- adottare misure volte a rafforzare la fase di riscossione e, in particolare, di quella coattiva;
- procedere alla corretta determinazione del fondo contezioso rapportandolo alle probabilità di soccombenza;
- quantificare correttamente la giacenza di cassa vincolata;
- assicurare il rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 TUEL, a vigilare sulle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il Magistrato istruttore  
Giovanni Guida  
*f.to digitalmente*

VISTO  
Il Presidente  
Ugo Montella  
*f.to digitalmente*